

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI
POLIZIA LOCALE EX ART 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI
CANDIANA E CORREZZOLA.

TRA

Il Comune di Correzzola , con sede in via Garibaldi n.41, C.F 80009410285 e P.IVA .:01810450286, rappresentato dal Sig. Mauro Fecchio in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

E

Il Comune di Candiana , con sede a Candiana in via Roma, 40 , C.F 80009110281 e P.IVA 01039100282 rappresentato dalla sig.ra Chiara Brazzo in qualità di Sindaco pro- tempore domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

PREMESSO

che i comuni sopra descritti sono interessati ad attivare un servizio di Polizia Locale in collaborazione con il Comune di Candiana utilizzando per circa 30 ore settimanali in attività congiunta due agenti di Polizia Locale, con rapporto di dipendenza presso le due distinte amministrazioni

che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;

-che a tal fine il Comune di Candiana, con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ ha espresso, il proprio assenso al rapporto in oggetto, approvando contestualmente il presente schema di convenzione, a sua volta approvato dal Comune di Correzzola, con le stesse modalità a con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1. Premessa

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.2 risorse umane dei comuni di Correzzola e Candiana per l'espletamento dell'attività di Polizia Locale, con le modalità di cui al successivo art. 6;

Art. 3. Individuazione del personale da utilizzare

1. Gli Enti si riservano di individuare, all'avverarsi del disposto del seguente art. 11, le risorse umane da utilizzare nel servizio per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

Art. 4. Durata, recesso

1. La Convenzione, i cui effetti decorreranno dalla data di sottoscrizione avrà la durata di anni uno, fatto salvo il disposto del sopra ricordato art. 11.

2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito degli enti convenzionati (anche a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale)

3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi enti.

La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto della Giunta Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

Art. 5. Status giuridico dei dipendenti

1. I dipendenti mantengono la titolarità del posto attualmente ricoperto presso i comuni di rispettiva provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; gli agenti impegnati per un totale di 30 ore in servizio congiunto presso i territori delle due amministrazioni, svolgeranno i medesimi compiti di Polizia Locale ed il loro compenso verrà corrisposto dalle rispettive amministrazioni nei termini contrattualmente e normativamente previsti dal C.C.N.L. vigente.

2. Relativamente a funzioni particolari da svolgere presso i Comuni interessati e organicamente inserite in progetti di lavoro, proposti congiuntamente dalle due amministrazioni, l'eventuale salario accessorio sarà corrisposto in base alla regolamentazione prevista dai rispettivi contratti decentrati .

Art. 6. Utilizzo dei dipendenti Ente Capo convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare 2 dipendenti, agenti di Polizia Locale, per svolgere presso i Comuni in convenzione servizio per complessive 30 ore settimanali, alle condizioni come sopra evidenziato mettendo a disposizione i veicoli in dotazione e gli uffici dislocati nei due enti ;

2. Il Comune di Correzzola svolge le funzioni di Ente Capo convenzione, gli atti prodotti presso il comune di Candiana saranno sottoscritti dal Responsabile dell'Area 3.

3. L'uso dei dispositivi di controllo e verifica della velocità e di altre strumentazioni elettroniche idonee ad accertare illeciti al C.d.S. prevedono una spesa di € 100 se impiegate presso il comune di Candiana per condividere le spese generali di manutenzione, del costo della carta fotografica e della sostituzione degli accumulatori.

4. Il comune di Candiana si farà carico delle spese inerenti di almeno una revisione annuale di un misuratore di velocità; Gli strumenti impiegati nelle rilevazioni in comune di Candiana con la sottoscrizione del presente accordo si intendono ceduti in comodato d'uso al predetto comune.

Art. 7. Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso gli enti utilizzatori, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.

2. La prestazione lavorativa resa dai dipendenti dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
3. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte dei dipendenti, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione di appartenenza.

Art. 8. Esercizio delle funzioni

1. Le prestazioni lavorative riferibili vanno rese dai dipendenti presso la sede dei Comuni Convenzionati.
2. Per gli accessi effettuati dal dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art.9.

Art. 9. Oneri finanziari.

Sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, di cui all'art. 43 comma 1 del CCNL 14.09.2000 (spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. Del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave);

Art. 10. Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Candiana e del Comune di Correzzola.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

Art. 11. Efficacia

La presente convenzione sarà efficace ed esplicherà i suoi effetti dal giorno seguente a quello in cui il Comune di Candiana disporrà di un Agente di Polizia locale in servizio effettivo alle proprie dipendenze.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Candiana
Sindaco Chiara Brazzo

Per il Comune di Correzzola
Mauro Fecchio
